

Assocarni Notizie

Anno 27° - n. 3 / marzo 2010



Periodico di informazione
dell'Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983

Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala

Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101

e-mail:

assocarni@assocarni.it

web:

www.assocarni.it

SOMMARIO

- Progetti di legge per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare
- Schema di disegno di legge del Governo sui prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità
- Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea: esiti della riunione del 29 marzo
- Sulla campagna diffamatoria contro la carne: articolo su "La Conceria"

NOTIZIE SANITARIE

- RELAZIONE SUL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO
- COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI RIUNIONE 16 FEBBRAIO
- ANAGRAFE SUINA: IMPLEMENTAZIONE BDN
- NUOVE DISPOSIZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER RIDURRE LA PREVALENZA DI SALMONELLA DELLA SPECIE GALLUS GALLUS
- INDAGINE EFSA SU CAMPYLOBACTER E SALMONELLA NEI POLLI
- BLUE TONGUE: IMPIANTI DI MACELLAZIONE DESIGNATI-RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E ESTENSIONE TEMPO DI SOSTA A 72 ORE PER LE FESTIVITA' PASQUALI
- BLUE TONGUE: STRALCIO DELLE PROVINCE DI MANTOVA E VERONA DAI TERRITORI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE
- MALATTIA VESCICOLARE SUINA: CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA PER IL 2009
- INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA': FOCOLAIO H5N1 IN ROMANIA
- NUOVE REGOLE PER L'IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA IN AUSTRALIA
- BRASILE: ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE EUROPEA IL SISTEMA DI PRODUZIONE DI CARNE SUINA
- IMPORT POLLAME E PRODOTTI A BASE DI POLLAME DA PAESI TERZI: AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE SANITARIA
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA PRODOTTI A BASE DI CARNE: LISTA DEGLI STABILIMENTI ITALIANI AUTORIZZATI
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE PER NUOVI STABILIMENTI
- EXPORT ARGENTINA: AGGIORNAMENTO LISTA STABILIMENTI ITALIANI AUTORIZZATI
- EXPORT SUD AFRICA: NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA
- EXPORT SUD AFRICA: PRODOTTI COTTI A BASE DI CARNE E ESPORTAZIONE ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN OCCASIONE DELLA FIFA WORLD CUP 2010
- EXPORT NUOVA CALEDONIA: CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE

NOTIZIE COMMERCIALI

- RUSSIA: RIAPERTE LE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE DAGLI USA – RIMANE IL DIVIETO PER LE CARNI DI POLLAME
- MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO DELLA NUOVA DISCIPLINA

ACCORDI-CONTINGENTI

- ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON IL MAROCCO

Segue

Segue SOMMARIO

AMBIENTE

- UTILIZZO DEL MARCHIO "PUNTO VERDE": AVVISO PER LE AZIENDE CONSORZiate AL CONAI
- OGM: LA COMMISSIONE AUTORIZZA CINQUE NUOVI PRODOTTI

GESTIONE IMPRESA

- SISTEMI DI PAGAMENTO - ENTRA IN VIGORE IL D. LGS. N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA PSD

TRIBUTI E CONTRIBUTI

- CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14/E DEL 18 MARZO 2010 – PACCHETTO IVA, CHIARIMENTI RELATIVI AL PERIODO TRANSITORIO

AREA SINDACALE E LAVORO

- SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IL 2009 SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - DECRETO 17 DICEMBRE 2009
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER LE IMPRESE CHE APPLICANO IL C.C.N.L. DEL TERZIARIO

Il 10 febbraio scorso la Camera ha ripreso l'esame del testo normativo della legge per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (ddl 2260) procedendo ad una votazione parziale del provvedimento, peraltro non conclusa. L'esame del disegno di legge è stato poi rimandato a data da destinarsi.

Il rilancio competitivo del sistema agroalimentare è stato affidato dal Governo essenzialmente a due provvedimenti: il Decreto Legge 3 novembre 2008, n. 171, "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 e il disegno di legge di cui in premessa. La discussione in Assemblea di questo secondo provvedimento, iniziata il 9 novembre 2009, venne rinviata in ragione e in concomitanza con l'esame del disegno di legge finanziaria, che ha disciplinato alcuni dei temi di maggior rilievo inizialmente contenuti nel richiamato disegno di legge.

Riportiamo di seguito i punti fondamentali del provvedimento in esame:

Estensione dei contratti di filiera. Si estendono all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'art. 66 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Tra gli emendamenti approvati si segnala l' aumento di 75 milioni di euro per il triennio 2010-2012 delle risorse del Fondo di cui alla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1068) relative a misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura.

Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590. Viene modificato il valore minimo dell'imponibile catastale dei terreni da mille euro a cinquanta.

Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Si rafforzano la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta. All'uopo si modifica l'art. 6 della legge n. 138/1974, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioni ove la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite; quindi si dispongono misure in ordine all'indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi. Si istituisce, inoltre, il "Sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Sono stanziati 122 milioni di euro per l'anno in corso per la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, per incentivi assicurativi, che potranno essere utilizzati anche per coprire i fabbisogni degli anni precedenti a quello di stanziamento.

Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari. Finalizzato alla riduzione dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, il Fondo è provvisto di una dotazione iniziale di otto milioni di euro per il 2010.

Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse. Di tale articolo, contenuto nell'originario ddl 2260, la Commissione ha proposto la soppressione.

Tracciabilità della filiera agro energetica. Un decreto del Ministero delle Politiche Agricole definirà le modalità con le quali gli operatori saranno tenuti a garantire la tracciabilità dell'intera filiera agro energetica e dei prodotti impiegati di provenienza agricola, zootecnica e forestale.

Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla legge finanziaria 2008, per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole, limitatamente al periodo incentivato residuo.

Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Si esentano dalle tariffe previste per i controlli sanitari sui mangimi e alimenti i soggetti rientranti nella definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile (*1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività con-*

nesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge).

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli. In particolare si dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta delle pubbliche Amministrazioni, di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole. Sono tradotti in euro e rivalutati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività sementiera. Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva sono abrogate e sostituite da norme aggiuntive. Sono quindi riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell'esterificazione degli oli.

Etichettatura dei prodotti alimentari. La norma è stata notificata alla Commissione europea in base alla direttiva sulle norme tecniche (lo status quo al momento è fissato al 21 aprile di quest'anno). Si stabilisce l'obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare in etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza secondo modalità definite con decreti interministeriali, per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza. Quindi si distingue tra:

- prodotti alimentari non trasformati, per i quali l'indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;
- prodotti alimentari trasformati, per i quali l'indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Le modalità di tali obblighi è demandata a decreti interministeriali (Ministro delle politiche agricole e Ministro dello sviluppo economico), d'intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. Con i medesimi decreti sono individuate le filiere agroalimentari e i prodotti soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle Regioni, salve le competenze del Dicastero delle Politiche agricole.

Al fine di rafforzare la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agro ambientale e della contraffazione dei prodotti protetti si modificano le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Quindi si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la confisca dei prodotti per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie in etichetta. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di attuazione delle norme di cui all'articolo in commento sono abrogate le disposizioni sull'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari adottate con il Decreto legislativo n. 157/04. Lo smaltimento dei prodotti non a norma è consentito per i successivi 180 giorni all'emanazione dei decreti.

Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi. Vengono sostituiti gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, con la riformulazione delle sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. La legge emendata è intitolata "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" Le sanzioni, dapprima depenalizzate dal Decreto legislativo 507/99 e successivamente sostituite dal D.L. 1/2001, convertito con Legge 49/2001, trovano ora la loro applicazione nella Legge 689/81 e per le sanzioni da C 7.746 anche nell'art. 7 del Decreto legislativo 507/99.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27). Viene estesa l'applicabilità della disciplina ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2009. E' altresì spostata alla data del 31 maggio 2010 la decorrenza della possibilità di rateizzare le imposte sostitutive.

Comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Va data comunicazione all'AGEA dei dati relativi al numero dei capi bovini e i quantitativi di latte prodotti, da effettuare in via telematica per realiz-

zare controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero - caseari. Si stabiliscono i valori massimi di fufosina (indicati nell'allegato allo stesso articolo) che possono essere utilizzati nei prodotti lattiero - caseari. È, inoltre, specificato che tali disposizioni non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Termini per la conclusione dei procedimenti concernenti le istanze per l'esercizio dell'attività agricola. Si modifica una disposizione concernente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola.

Modifica alla potestà di controllo delle Regioni sul possesso dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale, fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali

Qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto. Per i coltivatori diretti, la condizione dell'iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto. Si fa riferimento alla legge 26 maggio 1965, n. 590, recante Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SUI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ

Il 1° marzo il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame dello schema di disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e di qualità".

Ferme restando le norme in materia di sicurezza alimentare, lo schema di decreto legge definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli a chilometri zero provenienti dalla filiera corta e dei prodotti agricoli di qualità, lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive.

Il provvedimento, inoltre, persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati agricoli riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame con il territorio di produzione,
- promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale;
- incentivare, per mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni competenti, la diffusione e il successo dei mercati agricoli di vendita diretta nell'interesse dei consumatori finali.

Rispetto ad una prima proposta (esaminata all'inizio di febbraio), segnaliamo che il nuovo disegno di legge fornisce una più ragionevole delimitazione dell'area in cui è ubicato il mercato agricolo: per "prodotti agricoli a chilometro zero", si intendono ora *"i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all'ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta, situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato"*, precedentemente i 50 chilometri potevano essere calcolati dal confine della Regione nella quale il mercato di vendita è ubicato.

Per quanto riguarda la definizione (non presente nel testo precedente) di "prodotti di qualità" c'è un generico rinvio alla normativa comunitaria in materia.

Prima dell'approvazione definitiva da parte del Governo, il disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza unificata per il parere.

CONSIGLIO AGRICOLTURA DELL'UNIONE EUROPEA: ESITI DELLA RIUNIONE DEL 29 MARZO

Durante il Consiglio Agricolo che si è svolto il 29 marzo, i Ministri hanno approvato le conclusioni della Presidenza sulle misure per migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare nell'Unione europea e gli strumenti di gestione del mercato nell'ambito della Politica Agricola Comune post-2013.

Non sono state adottate decisioni formali e nessuno Stato membro è intervenuto dopo la presentazione, da parte del Commissario Cioloș, della relazione trimestrale sul mercato del latte. La discussione sul ruolo

della PAC nella strategia UE- 2020 si è chiusa con un ampio consenso sul fatto che l'agricoltura possa contribuire fortemente alle principali priorità della Strategia post- Lisbona.

Di seguito un dettaglio dei principali temi trattati:

Conclusioni della presidenza per un migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare in Europa

In occasione dell'ultimo Consiglio Agricoltura, la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore delle conclusioni della Presidenza sul tema "Un migliore funzionamento della catena alimentare in Europa".

Circa 16 delegazioni sono intervenute al dibattito e 4 Stati membri (Svezia, Regno Unito, Danimarca e Repubblica Ceca) hanno contestato alcune parti del testo, in particolare riguardo alle modifiche delle regole di concorrenza per il settore agricolo.

La Presidenza ritiene essenziale stabilire un buon rapporto tra la politica della concorrenza e la PAC in modo da garantire la competitività del settore e ritiene che si potrebbe considerare la possibilità di modificare le regole di concorrenza e le disposizioni pertinenti del regolamento OCM unica, se necessario. Invita inoltre la Commissione ad analizzare il margine di flessibilità nell'applicazione delle regole di concorrenza e di armonizzare la loro interpretazione, tenendo conto delle peculiarità del settore agro-alimentare.

La Presidenza invita la Commissione a esplorare modalità per accrescere la trasparenza lungo la catena alimentare, incoraggiando iniziative di autoregolamentazione tra le parti interessate ed invitando la Commissione a predisporre una serie di contratti standard per il settore agro- alimentare il cui utilizzo dovrebbe essere volontario.

Strumenti di gestione del mercato post- 2013

I Ministri hanno approvato le conclusioni della Presidenza sugli strumenti di gestione del mercato post-2013. Il testo, appoggiato anche dalle delegazioni delle due future presidenze dell'UE, Belgio e Ungheria, è rimasto invariato rispetto alle bozze precedenti e riflette il dibattito che ha avuto luogo al Consiglio del mese scorso. In termini specifici, si evidenzia la necessità di mantenere una rete di sicurezza (*safety net*), ulteriori strumenti di gestione del mercato quali il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, e misure quali assicurazioni sul reddito per gli agricoltori.

Durante l'incontro con il Ministro spagnolo Elena Espinosa, il Presidente del COPA Padraig Walshe ha sottolineato la necessità di una PAC che comprenda misure volte a consentire agli agricoltori di resistere alle crisi. Egli ha anche sottolineato che dei buoni strumenti di mercato, di gestione del rischio e di promozione delle esportazioni dovrebbero godere di maggiore considerazione, alla luce del fatto che gli agricoltori hanno subito un calo del 12% del reddito rispetto allo scorso anno, in particolare nei settori dei cereali (-30%), olio d'oliva (-24%), latte (-21%) e frutta (-12%).

Questo dibattito sugli strumenti di mercato post- 2013 costituirà la base per la discussione che si terrà in sede di riunione informale del Consiglio Agricoltura, prevista a Mérida per la fine di maggio (30 maggio- 1 giugno).

Situazione del mercato lattiero-caseario

In occasione della presentazione della relazione trimestrale sul mercato lattiero-caseario, Ciolos ha affermato che c'è stato un miglioramento graduale dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nella seconda metà del 2009 (il prezzo medio del latte crudo è passato da 24,4 centesimi al litro a maggio 2009 a 28,38 centesimi al litro a novembre 2009).

Sulla base dei dati disponibili per i primi 10 mesi dell'anno, Ciolos ha mostrato che il 7% delle quote latte non è stato utilizzato. Alcuni funzionari della DG AGRI, in occasione della conferenza sul latte tenutasi venerdì scorso, hanno confermato che Olanda e Germania rischiano di superare la loro quota, mentre l'Italia sarà notevolmente sotto per la primissima volta, principalmente a causa dell'aumento del 5% concordato durante l'Health Check.

Nessuno Stato membro è intervenuto nella discussione. In termini specifici, il rapporto delinea le serie di azioni che sono state adottate a seguito dell'ultima relazione trimestrale di dicembre 2009, in particolare l'estensione dell'articolo 186 della OCM che concede agli Stati membri una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro da ripartire tra i produttori di latte che sono stati colpiti gravemente dalla crisi.

Per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato (PSA), si osserva che le scorte di burro sono state ridotte gradualmente da 135.000 tonnellate in agosto 2009 a 21.000 tonnellate in marzo 2010, mentre le restituzioni all'esportazione restano a zero per tutti i prodotti lattiero-caseari come conseguenza dei miglioramenti dei mercati mondiali e di un buon equilibrio tra domanda e offerta sul mercato interno. Inoltre, non ci sono state offerte all'intervento di burro o di latte scremato in polvere in quanto la nuova campagna ha avuto inizio il 1° marzo. Il Commissario Ciolos ha ricordato ai Ministri il suo impegno a proporre un pacchetto legislativo riguardante il settore lattiero-caseario entro la fine dell'anno, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello. Tra le misure previste: rafforzamento del potere negoziale dei produttori della catena di approvvigionamento.

gionamento, revisione dei meccanismi di mercato, creazione di un sistema di contratti, maggior grado di trasparenza lungo la catena dei prodotti lattiero-caseari. Parlando ai giornalisti al margine del Consiglio, il Ministro francese Bruno Le Maire ha esortato a non essere eccessivamente ottimisti, affermando che la soluzione è nella regolamentazione del mercato.

La PAC nella strategia UE-2020

Numerose delegazioni (Grecia, Ungheria, Cipro, Slovenia, Lettonia, Austria, Italia, Francia e Lituania), durante un dibattito sul ruolo della PAC nella strategia UE-2020, hanno ribadito la necessità di dotare la PAC di un finanziamento adeguato.

In risposta ad un documento della Presidenza, le delegazioni di Finlandia, Irlanda, Romania e Portogallo hanno insistito sul fatto che la strategia non dovrebbe avere un impatto negativo sul bilancio agricolo UE, mentre Bulgaria e Slovacchia hanno chiesto livelli più equi di sostegno diretto, al fine di evitare la cosiddetta "Europa a due velocità".

Nell'ambito di una più ampia discussione sulla PAC post-2013, il Ministro tedesco Ilse Aigner ha esortato i colleghi ad affrontare il prima possibile la questione delle prospettive finanziarie, mentre la delegazione britannica ha insistito sul fatto che la PAC (ma una PAC riformata, non l'attuale) deve sostenere la strategia 2020.

Il Ministro spagnolo Elena Espinosa ha sottolineato che l'agricoltura ed il settore agro-alimentare rivestono un ruolo chiave per la crescita sostenibile, intelligente, come indicato nella strategia 2020.

Il Commissario Ciolos, facendo eco a queste dichiarazioni, ha aggiunto che la riforma della PAC potrebbe essere in grado di fornire risposte efficaci alla strategia 2020, in particolare nell'ambito di una crescita intelligente, di una migliore gestione delle risorse naturali (acqua e suolo), come previsto dal II Pilastro, ma anche riguardo obiettivi di inclusione sociale, attraverso la creazione di posti di lavoro nelle aree rurali.

Varie

Riunione Ministeriale OECD (Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo)

Il cambiamento climatico rappresenta sia una sfida che un'opportunità per il settore agricolo, ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura austriaco Nikolaus Berlakovich nel suo resoconto sulla riunione ministeriale dell'OECD, tenutasi a Parigi alla fine di febbraio (il 27 e il 28). Berlakovich, che ha co-presieduto la due giorni assieme al Ministro dell'Agricoltura neo-zelandese David Carter, ha dichiarato esserci stata ampia convergenza sulla necessità di concludere le trattative di Doha, di combattere la volatilità dei prezzi e di completare l'analisi sulla volatilità dei prezzi stessa. Nelle nove pagine di Comunicazione dell'OECD si mette in evidenza come commercio e innovazione abbiano lo scopo di indirizzare le sfide legate alla sicurezza alimentare, al cambiamento climatico e alle fonti esauribili. Berlakovich ha confermato che verrà convocata una conferenza-inventario a metà decennio.

Conferenza Ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo

Sicurezza alimentare, regolamentazione di mercato, ricerca, Sviluppo Rurale sostenibile, questioni fitosanitarie e politiche sulla qualità alimentare sono i temi che verranno discussi dai Ministri nel corso della prima Conferenza Ministeriale sull'agricoltura dell'Unione per il Mediterraneo che avrà luogo al Cairo il prossimo giugno (il 15 e il 16), secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Agricoltura francese Bruno Le Maire. La conferenza mira a definire il mandato del Segretario Generale, mobilitare investitori, dare una prima valutazione sui progetti attuali e disegnare una mappa sulla sicurezza alimentare. E' in programma che il Commissario Ciolos partecipi alla conferenza.

SULLA CAMPAGNA DIFFAMATORIA CONTRO LA CARNE: ARTICOLO SU "LA CONCERTIA"

Segnaliamo l'articolo «[Strategie anti-bovine. Dati gonfiati, studi fasulli, colpi bassi. Tra i nemici della bistecca estremismo ambientalista, interessi concorrenziali ma soprattutto gli inquinatori "veri"](#)» pubblicato sul n. 9 del settimanale "La Concertia".

L'articolo riporta un'intervista al Direttore di Assocarni François Tomei nella quale viene sottolineato che l'obiettivo che la filiera sta perseguendo non è quello di negare eventuali responsabilità della produzione zootecnica nei confronti delle emissioni di gas serra ma piuttosto quello di ridimensionare la sua posizione, anche "smascherando" la vera contribuzione all'inquinamento atmosferico da parte di altri settori produttivi.

NOTIZIE SANITARIE

RELAZIONE SUL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute ha pubblicato la relazione sul benessere animale in allevamento con i dati relativi all'anno 2008. Nel corso del 2008 le Regioni e Province Autonome hanno espletato "un numero adeguato di controlli e inoltre, ad eccezione di tre Regioni, hanno rendicontato la propria attività", in modo da consentire l'elaborazione della relazione

Dall'analisi dei dati risulta che l'allevamento delle **galline ovaiole** è stato sottoposto ad un elevato numero di controlli; è stato ispezionato il 52% degli allevamenti presenti sul territorio nazionale. La relazione evidenzia che i Servizi veterinari esercitano una intensa attività di vigilanza sull'allevamento da galline ovaiole "in quanto in questa specie animale è ancora diffuso l'allevamento di galline ovaiole in gabbie tradizionali che rappresenta un possibile elemento di criticità relativamente al benessere animale". Nel 2008 sono stati ispezionati 843 allevamenti su un totale di 1.626 e sono state rendicontate 237 irregolarità di cui la maggior parte riguardano gli edifici e i locali di stabulazione.

Nell'allevamento di **vitelli** l'attività di controllo per l'anno 2008 ha interessato il 12% circa degli allevamenti presenti sul territorio nazionale; sono stati ispezionati 5.942 allevamenti su un totale di 50.657 e le infrazioni riscontrate sono state 1.188. Le irregolarità riguardano principalmente la tenuta dei registri e il mancato rispetto della libertà di movimento.

Per quanto riguarda i **suini** sono stati oggetto di controllo circa il 10% degli allevamenti: 3.450 su un totale di 33.497 e le infrazioni riscontrate (1.663 totali) hanno riguardato il personale, la tenuta dei registri e il materiale manipolabile.

Nei **bovini** (7.573 aziende ispezionate su un totale di 41.892) le irregolarità hanno riguardato il personale, la tenuta dei registri, gli edifici e i locali di stabulazione; negli **ovicapri** (4.095 aziende su 39.154) le irregolarità hanno riguardato il personale, la tenuta dei registri e l'attrezzatura automatica e meccanica, mentre per quanto riguarda i **cavalli** sono state ispezionate 1.023 aziende su un totale di 7.213 e le infrazioni hanno riguardato la tenuta dei registri, gli edifici e i locali di stabulazione. Nessuna irregolarità negli allevamenti di **animali da pelliccia**, mentre per i **conigli**, **bufali** e i **tacchini** le infrazioni hanno riguardato l'attrezzatura, manuale o meccanica; per gli **struzzi** i locali di stabulazione e gli edifici, per i **broiler** il personale e la tenuta dei registri.

I controlli per la verifica delle norme di benessere animale sono stati eseguiti negli allevamenti tenendo conto delle disposizioni della Decisione 2006/778/CE entrata in applicazione il 1° gennaio 2008 e della programmazione minima dei controlli prevista dal Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA) emanato in via sperimentale ad agosto 2008. I controlli hanno riguardato tutte le specie animali rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 98/58/CE attuata in Italia con il Decreto Legislativo 146/2001.

COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE ANIMALE: ESITI RIUNIONE 16 FEBBRAIO

Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale ha reso un avviso favorevole su vari progetti di decisione e regolamenti:

- Progetto di regolamento che modifica l'All. III del Reg. 853/2004. Le modifiche dei vari capitoli e sezioni riguardano principalmente il foie gras, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Una delle modifiche riguarda anche la produzione di gelatina e di collagene destinato al consumo umano (all. III, sezione XV, cap. I). Sulla base del parere scientifico dell'EFSA del gennaio 2005, l'obiettivo è di codificare l'utilizzo delle ossa, oltre che quelle classificate nella categoria del materiale specifico a rischio ai sensi del reg. (CE) 999/2001, per la produzione del collagene (punto 1, cap. 1, sez. XV, all. III) e della gelatina (punto 1, cap. I e punto 1, cap. III, sez. XIV, all. III).
- Progetto di regolamento che modifica gli allegati I e II del reg. (CE) 854/2004 che stabilisce i controlli ufficiali effettuati sui prodotti di origine animale. La modifica riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, il Comitato ha avuto uno scambio di opinioni su più progetti:
 - un progetto di regolamento che modifica il regolamento 853/2004 sulla selvaggina d'allevamento
 - un progetto di regolamento che modifica il regolamento 854/2004 ugualmente sulla selvaggina d'allevamento (cap. VII, all. II)
 - un progetto di regolamento che modifica l'all. X del reg. (CE) 999/2001 sull'aggiornamento della lista dei test BSE autorizzati.

ANAGRAFE SUINA: IMPLEMENTAZIONE BDN

Il Ministero della Salute, con [nota DGSA/4244/P](#), comunica che sulla base della valutazione dei dati inseriti nell'ultimo biennio nella banca dati suina (BDN) suina si sono rese evidenti considerevoli lacune nell'immissione dei dati, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle movimentazioni, dei dati di censimento e dei dati riguardanti la struttura.

Inoltre, la nota sottolinea che nonostante i dati relativi alla macellazione non siano informazioni obbligatorie, la loro rendicontazione sarebbe di notevole importanza per la valutazione di alcune malattie zoonotiche.

NUOVE DISPOSIZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER RIDURRE LA PREVALENZA DI SALMONELLA DELLA SPECIE GALLUS GALLUS

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Reg.\(UE\) 200/2010](#) recante attuazione del Reg. 2160/2003 per quanto riguarda la riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus.

Si dà così attuazione al regolamento (CE) n. 2160/2003 che ha come obiettivo l'adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.

Il nuovo regolamento fissa un obiettivo comunitario permanente (non più transitorio) di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus. Dal 1° gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione è di ridurre la prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus all'1 % della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti che risultano positivi a Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium e Salmonella virchow («sierotipi di Salmonella rilevanti»).

Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, l'obiettivo dell'Unione è che non più di un gruppo all'anno risulti positivo ai sierotipi di Salmonella rilevanti. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato del regolamento. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2010.

INDAGINE EFSA SU CAMPYLOBACTER E SALMONELLA NEI POLLI

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato i risultati di un'indagine effettuata nei macelli dell'Unione europea sulla diffusione di *Campylobacter* e *Salmonella* nei polli. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE è stata riscontrata un'elevata prevalenza di *Campylobacter* nei polli, mentre la *Salmonella* è stata rinvenuta con minor frequenza. Queste zoonosi sono la causa delle due malattie di origine alimentare più comunemente riferite nell'uomo nell'UE: campilobatteriosi e salmonellosi.

Si tratta della sesta indagine di riferimento sui batteri di origine alimentare svolta dall'EFSA nell'UE, nonché della prima che esamina direttamente la presenza di *Campylobacter* e *Salmonella* nei polli al macello. Tutti gli Stati membri che hanno partecipato all'indagine svolta nel 2008 hanno riferito la presenza di *Campylobacter* nei campioni di polli raccolti. I campioni sono stati prelevati all'inizio e alla fine della linea di macellazione, ossia quando i polli giungono al macello e quando le carcasse vengono refrigerate dopo la macellazione. In media il batterio è stato rinvenuto nell'intestino del 71% dei polli, a indicare che gli animali erano già infetti prima della macellazione, e nel 76% delle carcasse campione, il che suggerisce un'ulteriore contaminazione avvenuta durante la macellazione.

Nell'indagine si precisa che i dati variano enormemente da Stato membro a Stato membro. L'indagine fa seguito a un recente parere espresso dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'EFSA, il quale ha confermato che la carne di pollame si rivela essere un'importante fonte di infezione da *Campylobacter* per l'uomo, se non addirittura la principale. Secondo l'indagine, inoltre, 22 Stati membri hanno denunciato la presenza di *Salmonella* nelle carcasse di pollo testate. In media è risultato contaminato il 15,7% delle carcasse campione; il dato deve tuttavia tener conto delle variazioni tra Stati membri. Quanto ai tipi di *Salmonella* riscontrati, 17 Stati membri hanno riferito la presenza di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, che sono responsabili della maggior parte delle salmonellosi nell'uomo. Scopo dell'indagine era fornire cifre confrontabili per tutti gli Stati membri partecipanti, onde poter tracciare una sintesi della prevalenza di *Campylobacter* nei polli al momento della macellazione e di *Campylobacter* e *Salmonella* nelle carcasse di pollo. L'indagine fornisce inoltre raccomandazioni, in particolare sulla necessità di svolgere ulteriori studi sui fattori

che determinano la diffusione di *Campylobacter* nella produzione di carne di pollo e sui migliori metodi di sorveglianza e controllo di *Campylobacter*.

BLUE TONGUE: IMPIANTI DI MACELLAZIONE DESIGNATI-RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E ESTENSIONE TEMPO DI SOSTA A 72 ORE PER LE FESTIVITA' PASQUALI

Il Ministero della Salute, con [nota DGSAFV/4178/P](#) comunica che ai sensi del Reg. (CE) 1266/2007 sulla Blue Tongue, gli stabilimenti designati alla macellazione dei capi sensibili alla malattia provenienti dai territori sottoposti a restrizione, considerata l'imminente scadenza dell'autorizzazione annuale di alcuni impianti già autorizzati ed inseriti nel sistema EU-BTNet, sono invitati a presentare una richiesta di rinnovo per l'aggiornamento della sopradetta autorizzazione che dovrà pervenire al Ministero per il tramite delle Regioni e Province Autonome

In occasione delle festività pasquali, il Ministero della Salute, comunica inoltre che dall'8 marzo 2010 fino al 16 aprile 2010, per i capi ovi-caprini, è possibile estendere a 72 ore il tempo di sosta degli animali in attesa di macellazione.

BLUE TONGUE: STRALCIO DELLE PROVINCE DI MANTOVA E VERONA DAI TERRITORI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE

Il Ministero della Salute, con [nota DGSAFV/4179/P](#), comunica che considerata l'assenza della circolazione virale rilevata nelle province di Mantova e Verona a fronte della costante e rigida attività di sorveglianza e della favorevole situazione epidemiologica riferita alla malattia, le misure sanitarie vigenti in materia di controllo e movimentazione degli animali sensibili dalle zone di restrizione, possono considerarsi revocate e dette movimentazioni possono essere liberamente effettuate.

MALATTIA VESCICOLARE SUINA: CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA PER IL 2009

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Decisione 2010/143/UE](#) relativa a un contributo finanziario UE nei confronti dell'Italia per le spese sostenute dal nostro Paese nell'adozione delle misure destinate a combattere la malattia vescicolare, in relazione alla comparsa di alcuni focolai di malattia, verificatisi sul territorio italiano nell'anno 2009.

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA': FOCOLAIO H5N1 IN ROMANIA

La Commissione europea ha adottato la [Decisione 2010/158/UE](#), del 16 marzo 2010, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania. La Decisione elenca le aree A ad alto rischio e le aree B a basso rischio a cui vano applicate le misure di protezione. Il focolaio di aviaria ad alta patogenicità (H5N1) si è verificato in un allevamento di pollame nel comune di Letea, nella contea di Tulcea, vicino al delta del Danubio e al confine ucraino.

Il laboratorio nazionale della Romania ha confermato che il focolaio riguarda il ceppo altamente patogeno H5N1 dell'influenza aviaria. Al fine di limitare la diffusione del virus, le autorità rumene hanno applicato immediatamente le misure di controllo previste dalla legislazione UE. Queste includono la soppressione di tutti i volatili e controlli rafforzati all'interno dell'allevamento infetto, la creazione di una zona di protezione con un raggio di 3 km attorno all'allevamento e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km. La zona di 10 km attorno al focolaio è considerata "area ad alto rischio" ed è circondata a sua volta da una zona più ampia denominata "zona a basso rischio", all'interno della quale, per gli allevamenti di pollame, vigono restrizioni e misure di sicurezza.

Si tratta del primo focolaio di H5N1 dell'anno riscontrato nell'Unione europea. L'ultimo caso si era verificato nel marzo 2009 in Germania.

NUOVE REGOLE PER L'IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA IN AUSTRALIA

Dal 1° marzo sono entrate in vigore nuove regole di polizia sanitaria legate alla BSE per l'importazione di carne bovina in Australia. Le nuove misure saranno gestite dall' *Australian Quarantine & Inspection Service*, mentre la valutazione del rischio sarà effettuata dal *Food Standards Australia New Zealand* (FSANZ). Tale valutazione assegnerà ai Paesi esportatori un livello di rischio classificabile in due categorie e, se necessario, sarà integrata da visite in loco.

L'assegnazione della categoria di rischio avverrà dopo un periodo di valutazione di 2 anni; inoltre, l'importazione di carne e prodotti a base di carne destinati al consumo umano sarà soggetta a periodi di quarantena stabiliti dalla *Bio-security Australia*.

BRASILE: ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE EUROPEA IL SISTEMA DI PRODUZIONE DI CARNE SUINA

L'Ufficio Alimentare e Veterinario (FVO) della Commissione Europea ha appena reso noto l'esito di una visita ispettiva compiuta in Brasile dal 20 al 28 ottobre 2009 in alcuni stabilimenti di produzione di carne suina che avevano richiesto l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità europea. Secondo gli esperti comunitari, le ispezioni effettuate hanno evidenziato l'assenza di adeguati controlli e procedure di campionamento in tutte le fasi di produzione e, a livello più generale, la mancanza di una legislazione che preveda regole di identificazione dei suini.

Attualmente il Brasile non può esportare carne suina nella UE in quanto non ha stabilimenti autorizzati; lo scopo della missione dell'FVO era appunto quello di esaminare gli stabilimenti che si erano proposti; in particolare gli ispettori hanno sottolineato che la nuova "catena chiusa" di produzione non può ancora garantire che la carne suina destinata al mercato comunitario non sia contaminata dall'additivo alimentare Ractopamina (usato per ottenere una carne più magra), proibito nell'Unione Europea.

IMPORT POLLAME E PRODOTTI A BASE DI POLLAME DA PAESI TERZI: AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE SANITARIA

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 76, il [Reg. \(UE\) 215/2010](#) che modifica l'Al. I del Reg. (CE) 798/2008 che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazioni sanitaria.

La modifica riguarda in particolar modo le condizioni specifiche per l'importazioni di pollame vivo, di uova da cova di pollame e di ratiti in quanto Brasile, Canada, Cile, Croazia, Israele e U.S.A. applicano misure equivalenti di lotta, oltre che per l'influenza aviaria, anche nei confronti della malattia di Newcastle; è quindi opportuno prevedere condizioni di certificazione specifiche relative all'indennità dei Paesi terzi nei confronti della malattia di Newcastle, nel caso in cui emerga un focolaio di malattia, le esportazioni dalle aree o parti di territori di questi Paesi terzi non sottoposti a restrizioni, possano continuare

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA PRODOTTI A BASE DI CARNE: LISTA DEGLI STABILIMENTI ITALIANI AUTORIZZATI

Le Autorità sanitarie russe hanno approvato la lista degli stabilimenti italiani autorizzati ad esportare i prodotti finiti a base di carne verso la Federazione russa. Per prodotti finiti a base di carne si intendono i prodotti accompagnati dal certificato veterinario, rilasciato per le conserve in scatola, i salumi e gli altri tipi di prodotti finiti a base di carne.

La lista è valida dal 1° marzo 2010 e a partire da tale data l'importazione dall'Italia nella Federazione Russa dei prodotti finiti a base di carne sarà possibile solo dagli stabilimenti inseriti nella lista. Una copia dell'elenco è disponibile presso al Segreteria Assocarni.

EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE PER NUOVI STABILIMENTI

Il Ministero della Salute, con [nota DGSAN/8168/P](#), comunica che è possibile estendere la possibilità di iscrizione ai nuovi stabilimenti che intendano esportare prodotti alimentari (incluse le carni) verso la Federazione russa, in considerazione del fatto che le Autorità russe hanno accettato le richieste di integrazioni da parte di nuovi stabilimenti nel settore del latte e della pesca.

Le aziende interessate devono presentare apposita istanza d'iscrizione attraverso il servizio veterinario competente delle ASL per il tramite della Regione d'appartenenza. La domanda dovrà essere corredata dal parere favorevole del servizio veterinario competente delle ASL attestante il rispetto delle condizioni per l'esportazione di cui alla normativa russa reperibile sul sito della DG SANCO (http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm).

Il servizio veterinario competente delle ASL dovrà attestare altresì il rispetto delle normative comunitarie in materia di sicurezza alimentare nonché l'applicazione delle procedure di autocontrollo. Inoltre, il servizio veterinario dovrà redigere un verbale dell'avvenuto sopralluogo e tutta la documentazione dovrà pervenire al Ministero della Salute che valuterà la correttezza della documentazione per intero deciderà se procedere o

meno ad una sopralluogo ispettivo e se segnalare lo stabilimento alle autorità russe. Qualora la documentazione sia considerata insufficiente, il Ministero effettuerà le visite ispettive presso le aziende che richiederanno l'iscrizione nella lista russa, previo pagamento della tariffa prevista dal D.Lgs 194/2008.

L'attività di esportazione potrà iniziare successivamente alla conferma dell'accettazione dello stabilimento da parte delle Autorità russe che sarà comunicata dal Ministero oppure potrà essere visualizzata sul sito russo <http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/enterprises.html>.

EXPORT ARGENTINA: AGGIORNAMENTO LISTA STABILIMENTI ITALIANI AUTORIZZATI

Il Ministero della Salute ha diramato l'aggiornamento della lista degli stabilimenti italiani autorizzati all'esportazione di prodotti a base di carne suina, prodotti a base di latte e seme bovino congelato verso l'Argentina. Il Ministero comunica che a breve la lista sarà consultabile sul sito del Ministero stesso.

Si ricorda che la lista sarà aggiornata mensilmente e le ditte eventualmente interessate ad essere inserite possono far riferimento a quanto indicato nella Circolare Assocarni n. 207 del 16 novembre 2007.

Una copia della lista aggiornata al 28 febbraio 2010 è comunque disponibile presso la Segreteria Assocarni.

EXPORT SUD AFRICA: NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA

Il Ministero della Salute, con [nota DSVET/1183/P](#), comunica che in seguito alla negoziazione intercorsa con le Autorità del Ministero dell'Agricoltura sud africano, è stato concordato il certificato sanitario, allegato alla nota stessa e valido a partire dal 1° marzo 2010, per l'esportazione dall'Italia di prosciutti, salami, pancette, coppe e altri prodotti a base di carne suina.

I prodotti a base di carne suina devono essere ottenuti da animali provenienti da aziende e regioni indenni dalla malattia vescicolare suina ovvero da allevamenti situati in regioni libere che siano stati sottoposti a controllo sierologico secondo i criteri della Decisione 2005/779/CE.

EXPORT SUD AFRICA: PRODOTTI COTTI A BASE DI CARNE E ESPORTAZIONE ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN OCCASIONE DELLA FIFA WORLD CUP 2010

Il Ministero della Salute, con [nota DSVET/1396/P](#), comunica che è stato concordato il certificato sanitario per l'esportazione dall'Italia verso il Sud Africa di prodotti cotti a base di carne ottenuti da carni di suino e/o di pollame. Il certificato è in vigore dal 1° marzo 2010. Il Ministero precisa che i prodotti a base di carne di cui sopra possono essere esportati anche se ottenuti da materia prima di origine non nazionale.

Inoltre, il Ministero rende noto che in occasione dei prossimi Campionati del mondo che si svolgeranno in Sud Africa, le Autorità sanitarie sudafricane fanno sapere che le aziende italiane interessate dovranno richiedere il permesso d'importazione (import permit in allegato alla [nota](#)) per esportare verso il Sud Africa i prodotti di origine animale e dovranno utilizzare i certificati sanitari concordati con il nostro Paese. Si ricorda che al momento è possibile esportare prodotti a base di carne suina stagionati e prodotti a base di carne di suino e/o pollame cotti.

EXPORT NUOVA CALEDONIA: CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Il Ministero della Salute comunica che dal 15 febbraio 2010 sarà disponibile il certificato sanitario per l'esportazioni di carne e prodotti a base di carne della specie suina e bovina verso la Nuova Caledonia. Una copia del certificato con i relativi requisiti sanitari è disponibile presso la Segreteria.

NOTIZIE COMMERCIALI

RUSSIA: RIAPERTE LE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE DAGLI USA – RIMANE IL DIVIETO PER LE CARNI DI POLLAME

Il Governo della Federazione russa ha deciso all'inizio di marzo di riaprire il proprio mercato alle importazioni di carne suina statunitense, chiuse nel mese di dicembre 2009 a causa del riscontro di residui di antibiotici in 13 stabilimenti americani.

Non è ancora risolta, invece, la questione del divieto di importazione di carni avicole dalla stessa provenienza, imposto per l'uso di cloro nelle fasi di lavaggio e disinfezione delle carcasse di pollame. I rappresentanti del Dipartimento del Commercio statunitensi confidano di poter raggiungere un accordo nelle prossime settimane grazie all'adozione di un diverso tipo di trattamento antimicrobico delle carni, attualmente in valutazione.

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO DELLA NUOVA DISCIPLINA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05 marzo 2010 il [d.lgs. n. 28/2010](#), che contiene disposizioni in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 20 marzo 2010, dà attuazione all'art. 60 della legge delega n. 69/2009, di riforma del processo civile e alla Direttiva 2008/52/CE in materia di mediazione.

Le nuove norme introducono nel nostro ordinamento uno strumento che ha l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, attraverso una rapida risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali.

Si segnalano di seguito le principali caratteristiche dell'istituto.

In linea generale, la mediazione consiste nell'attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, il quale assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole (cd. mediazione facilitativa o conciliativa) o nella formulazione di una proposta (cd. mediazione aggiudicativa o valutativa), in modo da favorire la risoluzione di una controversia su diritti disponibili (art. 1, lett. a).

Il d.lgs. n. 28/2010 affida quest'attività a "organismi" che garantiscano professionalità e imparzialità, costituiti nell'ambito di enti pubblici o privati e iscritti in un apposito registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. Fino all'istituzione del nuovo registro continueranno ad applicarsi i DM nn. 222 e 223 del 2004, che attualmente regolano i criteri per l'iscrizione e la tenuta del registro, nonché le indennità spettanti agli organismi di conciliazione.

Quanto alle tipologie disciplinate dal decreto, è possibile distinguere una mediazione:

- obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, co. 1). In questi casi, la mediazione è condizione necessaria per l'inizio del processo, pena l'improcedibilità della domanda e dovrà essere svolta ai sensi del decreto in esame o, per le controversie che riguardino contratti bancari e finanziari, ai sensi del d.lgs. n. 179/2007 e dell'art. 128-bis TUB. L'obbligatorietà non è immediatamente operativa, ma troverà applicazione per i processi iniziati dopo il 20 marzo 2011 (art. 24);
- volontaria, che è liberamente scelta dalle parti, prima o durante il processo, per le materie diverse da quelle sopra elencate;
- delegata dal giudice, che può invitare le parti a risolvere la controversia davanti agli organismi di mediazione. Tale invito può essere fatto in qualunque momento, anche in sede di giudizio d'appello, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 5, co. 2).

La mediazione non opera per i procedimenti ingiuntivi, possessori, di convalida di licenza o sfratto, di opposizione o incidentali di cognizione, per quelli in camera di consiglio e per l'azione civile esercitata nel processo penale (art. 5, co. 4).

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi e non è soggetto ad alcuna formalità. Quando le parti raggiungono l'accordo, il mediatore redige un verbale, poi omologato dal Presidente del Tribunale, che costituisce titolo esecutivo per ogni tipo di esecuzione e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui le parti non raggiungano spontaneamente l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Se anche questo tentativo non ha buon esito, il mediatore redige il verbale e indica il contenuto della proposta rifiutata. Qualora il contenuto del provvedimento che definisce il successivo giudizio sia equivalente a quello della proposta rifiutata, il giudice può condannare alle spese la parte vincitrice che non l'ha accettata (art. 13).

Il decreto, al fine di incoraggiare il ricorso alla mediazione, prevede alcune agevolazioni fiscali per le parti (artt. 17 e 20). Inoltre, l'avvocato è tenuto a informare il cliente, in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avviare un procedimento di mediazione (art. 4, co. 3).

Le nuove norme sono altresì coordinate con la disciplina dell'azione di classe ex art. 140-bis del Codice del Consumo. È previsto infatti che la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, è efficace sia per il promotore che per gli aderenti, purché questi vi abbiano espressamente consentito (art. 15).

È utile ricordare che il decreto abroga i procedimenti conciliativi in materia societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 5/2003 (art. 23).

ACCORDI-CONTINGENTI

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON IL MAROCCO

Dal 2005 l'Unione Europea ha fissato tra i suoi obiettivi la costituzione di una zona di libero scambio con la regione mediterranea composta da dieci Paesi: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia. La negoziazione di questo tipo di accordi di partenariato prevede tra l'altro l'instaurazione di un sistema di scambi commerciali che comprende lo smantellamento degli oneri tariffari ed un ampliamento del libero accesso al mercato. Ad oggi sono state concluse le trattative con Israele, Egitto e Giordania.

Marocco

Come anticipato nella nostra circolare informativa n. 198 del 21 dicembre 2009, il prossimo accordo in via di conclusione è quello con il Marocco (la procedura di ratifica dovrebbe completarsi definitivamente entro la prima metà del 2011).

Nel complesso, il 45% circa in valore dei prodotti commercializzati tra i due Paesi sarà immediatamente liberalizzato, mentre un altro 75% lo sarà alla fine di una fase di transizione di 10 anni.

Saranno liberalizzati totalmente in un arco di tempo di 5 o 10 anni i settori pesca, frutta e legumi, prodotti lattieri, conserve alimentari (tranne alcune eccezioni: fagioli, mandorle dolci, mele, latte liquido, latte intero in polvere).

I prodotti sensibili, che comprendono carne, prodotti carnei secchi, frumento, olio di oliva, concentrato di pomodoro ecc., beneficeranno di una liberalizzazione parziale nel quadro di contingenti tariffari.

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni che potranno essere esportati in Marocco a condizioni agevolate, segnaliamo i seguenti contingenti

Carni bovine

| Prodotti | Quantitativi | Dazi applicabili |
|---|--|---|
| Vitelli (non da latte) di peso inf. a 150 kg | 40.000 capi | 2,5% ad valorem |
| Tori (esclusi torelli e tori da combattimento) | 100 tonnellate | Riduzione del 40% |
| Carne di alta qualità destinata ad alberghi e ristoranti classificati dal Ministero del Turismo | 4.000 tonnellate | Riduzione del 20% ogni anno per 5 anni. Dazio azzerato alla fine del periodo transitorio |
| Altra carne bovina | 1.000 tonnellate + 100 tonnellate per ognuno dei 5 anni successivi (totale 1.500 tonnellate) | Riduzione del 10% ogni anno per 10 anni. Dazio azzerato alla fine del periodo transitorio |

Carni ovine

| Prodotti | Quantitativi | Dazi applicabili |
|---|---------------|-------------------|
| Ovini (esclusi riproduttori razza pura) | 50 tonnellate | Riduzione del 40% |
| Caprini (esclusi riproduttori razza pura) | 50 tonnellate | Riduzione del 40% |
| Carne ovina (esclusa di pecora o capra) | Illimitato | Riduzione del 30% |

I negoziati in corso mirano a stabilire le modalità di gestione dei contingenti ed a concordare la definizione di carne bovina comunitaria di alta qualità.

Nel corso degli ultimi anni, solo due Stati membri hanno esportato carne bovina in Marocco : la Francia (474 tonnellate nel 2007 e 963 nel 2008) ed in misura molto inferiore i Paesi Bassi (10 tonnellate solo nel 2005). Il principale fornitore di carne bovina del Marocco è l'Argentina, che ha esportato 732 tonnellate nel 2007 e 5.331 nel 2008.

AMBIENTE

UTILIZZO DEL MARCHIO "PUNTO VERDE": AVVISO PER LE AZIENDE CONSORZiate AL CONAI



Segnaliamo che il Sistema CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - si è iscritto all'organizzazione europea PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation Europe) senza tuttavia sottoscrivere il contratto di licenza d'uso del marchio "Punto Verde" ("Green Dot", v. logo a fianco). Al riguardo il CONAI ha richiamato le indicazioni relative all'utilizzo del suddetto marchio da parte delle aziende italiane esportatrici, ricordando che il contrassegno deve essere apposto soltanto sui prodotti destinati ai mercati degli Stati che hanno aderito al sistema (previa sottoscrizione del contratto di licenza d'uso del marchio da parte delle aziende oppure dell'importatore).

Il marchio "Punto Verde" è un marchio registrato, di proprietà del Sistema DSD (Duales System Deutschland GmbH), e i cui diritti d'uso sono garantiti in Europa (fatta eccezione per la Germania) da PRO EUROPE, l'organizzazione che rappresenta 31 Sistemi per il recupero dei rifiuti di imballaggio (30 in Europa ed 1 in Canada), di cui 25 adottano il marchio registrato "Punto Verde" quale simbolo di finanziamento.

Nella maggior parte dei Paesi Europei l'uso del marchio registrato "Punto Verde" è volontario; il marchio "Punto Verde" è obbligatorio per legge o per contratto, solo se si aderisce in Francia a ECO EMBALLAGES, in Spagna a ECOEMBES, in Portogallo a SOCIEDADE PONTO VERDE, in Grecia a H.E.R.R.C.O., a Cipro a GREEN DOT CYPRUS PUBLIC CO. LTD.

OGM: LA COMMISSIONE AUTORIZZA CINQUE NUOVI PRODOTTI

Il 2 marzo la Commissione ha rilasciato un comunicato con il quale ha reso noto di aver adottato due decisioni riguardanti la patata geneticamente modificata *Amflora*: la prima autorizza la coltivazione dell'*Amflora* nell'Unione europea a fini industriali (ad esempio per la produzione di carta) e la seconda autorizza l'utilizzo dei prodotti derivati dall'amido dell'*Amflora* come alimento per gli animali.

Tale decisione segna la fine di un percorso avviatosi in Svezia nel gennaio 2003 e che poggia oggi su un considerevole bagaglio di rigorose conoscenze scientifiche.

In ogni caso, la decisione stabilisce condizioni di coltivazione severe al fine di prevenire la possibilità che le patate OGM rimangano nei campi dopo il raccolto e le sementi si diffondano nell'ambiente circostante. I prodotti derivati dalle attività di estrazione dell'amido e utilizzati per l'alimentazione degli animali saranno soggetti ad ulteriori autorizzazioni.

La Commissione europea ha adottato inoltre tre decisioni riguardanti l'introduzione sul mercato di tre prodotti contenenti mais geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana e animale, ma non alla coltivazione. Si tratta dei mais MON863xMON810, MON863xNK603 e MON863xMON810xNK603. Secondo la Commissione, i cinque OGM autorizzati sono stati esaminati con la più grande attenzione, in modo tale da sfatare le preoccupazioni espresse riguardo la presenza di un gene marcatore resistente agli antibiotici.

I tre mais geneticamente modificati hanno ricevuto parere positivo da parte dell'EFSA ed hanno subito la procedura completa di autorizzazione ai sensi della legislazione comunitaria. Essi sono il prodotto di incroci di due o tre tipi di mais geneticamente modificato: MON863, NK603 e MON810, già autorizzati nell'Unione europea per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione.

La Commissione europea ha annunciato inoltre l'intenzione di presentare una proposta volta a lasciare agli Stati membri maggiore libertà nella scelta di permettere o meno le coltivazioni OGM. Infatti, conformemente agli orientamenti politici del presidente Barroso annunciati nel settembre 2009, è stato chiesto al Commissario Dalli di presentare entro l'estate una proposta che illustri le modalità secondo le quali prenderà il via un sistema europeo di autorizzazioni, basato su dati scientifici, che possa essere combinato con la libertà di ciascuno Stato membro di decidere di coltivare o meno OGM sul proprio territorio.

Il Commissario alla Sanità e alla Politica dei Consumatori John Dalli ha affermato che uno dei principi del suo mandato, in materia di ricerca, sarà l'innovazione "responsabile". Il Commissario ha inoltre annunciato che

in seguito ad un esame completo e approfondito dei cinque dossier OGM che erano in attesa di approvazione, è sembrato evidente che nessuna nuova questione scientifica avesse bisogno di essere ulteriormente analizzata.

VARIE

SISTEMI DI PAGAMENTO - ENTRA IN VIGORE IL D. LGS. N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA PSD

Il 1° marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE (PSD, Payment Services Directive), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE ([G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010](#)).

Anche le linee generali di adeguamento al decreto della procedura interbancaria per i bonifici nazionali al dettaglio (BON), annunciate dall'ABI nei mesi scorsi e poi prorogate in attesa dell'entrata in vigore del decreto stesso, sono operative a partire dal 1° marzo.

Mentre le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti (RID) e agli incassi commerciali (es. Ri.Ba.) dovranno essere adeguate al decreto dai prestatori di servizi di pagamento (banche) entro il 5 luglio 2010. Se ne deduce, pertanto, che le disposizioni in tema decorreranno a partire dalla suddetta data.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai servizi di pagamento in euro o altre valute presenti in ambito UE o all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Sono incluse le operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e di credito; sono invece escluse, in particolare, le operazioni effettuate in contante senza alcuna intermediazione tra pagatore e beneficiario e quelle basate su documenti cartacei quali assegni, titoli cambiari, vaglia postali.

Il decreto predispone forme di tutela inderogabili per i consumatori ed equipara agli stessi le microimprese (secondo la definizione comunitaria, come recepita dal MEF) in considerazione del loro ridotto potere contrattuale, fatta salva la facoltà per le parti di concordare una deroga ad alcuni articoli (diritto di rimborso, revoca degli addebiti diretti) per non precludere alle stesse l'utilizzo di determinati servizi di pagamento (es. RID veloce) e non pregiudicare alcune pratiche contrattuali diffuse all'interno di comparti specifici (es. distributori di carburante).

Tempi di esecuzione e data valuta

Bonifici

A partire dal 1° marzo, i fondi trasferiti dall'ordinante dovranno essere accreditati dal suo prestatore di servizi di pagamento sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento da parte del prestatore stesso.

Al riguardo, occorre fare attenzione al "cut-off time", che indica l'orario oltre il quale l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva e che può variare a seconda di come viene dato l'ordine di pagamento (Internet, supporto cartaceo) e del numero di operazioni contenute nell'ordine.

Le norme prevedono anche che le parti possano concordare un termine di esecuzione delle operazioni diverso fino al 1° gennaio 2012, che non può comunque superare le tre giornate operative (4 per operazioni disposte su supporto cartaceo). La norma cita come possibile riferimento per la deroga il termine previsto nei Rulebook che regolano la SEPA (termine massimo di due giorni lavorativi fino al 1° gennaio 2012).

Inoltre, i fondi dovranno essere messi a disposizione del beneficiario non appena vengono accreditati sul suo conto.

Al riguardo, l'ABI informa che l'Accordo interbancario sui tempi massimi di esecuzione dei bonifici nazionali attualmente in vigore (2005) sarà considerato superato dalle nuove regole comunitarie a decorrere dal 1° marzo 2010. Con riferimento alla data valuta, viene posto il divieto di data valuta anterogata (precedente al giorno in cui viene effettuato l'addebito) e postergata (successiva alla giornata operativa in cui vengono effettivamente accreditati i fondi a favore del beneficiario): la data valuta coinciderà con il giorno dell'addebito (per il pagatore) e dell'accredito (quindi anche della disponibilità, per il beneficiario).

La revisione delle procedure interbancarie annunciata dall'ABI prevede due soluzioni volte a mantenere il dispositivo della "data valuta prefissata", e quindi a disporre l'esecuzione dei bonifici in data futura, per clienti e banche passive CBI:

- data richiesta di esecuzione: possibilità per l'ordinante del bonifico di specificare quando deve essere addebitato il conto per dare avvio all'esecuzione dell'operazione, oppure

- data valuta banca beneficiario: possibilità per l'ordinante di specificare quando deve essere accreditato il conto del beneficiario con i fondi trasferiti.

Esempio. Se le parti hanno concordato come condizione generale del contratto quadro il termine di due giorni lavorativi (a partire dalla data di ricezione dell'ordine di pagamento) per l'accredito dei fondi al beneficiario e l'ordinante vuole che l'accredito di un bonifico avvenga nello specifico il giorno 26 del mese di riferimento, nel dare l'ordine di pagamento dovrà indicare:

- il giorno 24 quale "data richiesta di esecuzione", oppure
- il giorno 26 quale "data valuta banca beneficiario", disponendo il pagamento al più tardi due giorni prima (il giorno 24).

Assegni

Le norme relative a bonifici, assegni circolari e bancari (art. 2, co. 1 del dl n. 78/2009), entrate in vigore il 1° novembre scorso, rimangono valide per gli assegni bancari e circolari, mentre il decreto n. 11/2010 elimina il riferimento ai bonifici, per i quali varranno solo le norme del decreto stesso (viene abrogata anche la disciplina dei bonifici transfrontalieri, ormai superata).

Identificativo unico e IBAN

Il decreto dispone che, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di pagamento, l'utilizzatore di servizi di pagamento e/o il suo conto di pagamento vengano identificati da un unico codice (nel caso di mancanza di un conto di pagamento, viene identificato solo l'utilizzatore del servizio di pagamento).

L'ordinante, quindi, dovrà fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento l'"identificativo unico" del beneficiario ai fini della corretta esecuzione del bonifico.

Al riguardo, occorre fare molta attenzione ad indicare il codice esatto, in quanto la banca non sarà responsabile, in caso contrario, della mancata o inesatta esecuzione del bonifico stesso, anche nel caso in cui l'utilizzatore nel disporre l'operazione abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. Ad esempio, non vi sarà più controllo da parte dei prestatori dei servizi di pagamento sull'effettiva corrispondenza tra beneficiario dell'ordine di pagamento e intestatario del conto con una serie di conseguenze negative in termini di sicurezza delle transazioni.

Il decreto stabilisce che la banca comunque debba compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, con addebito al cliente delle spese sostenute per il recupero stesso (ove il contratto quadro banca-cliente lo preveda).

Con riferimento all'utilizzo dell'IBAN (identificativo di conto, introdotto nel gennaio 2008 per sostituire le vecchie coordinate bancarie ma transitoriamente ammesso come alternativa ad esse) in funzione di identificativo unico, le linee guida ABI di revisione della normativa interbancaria precisano che a decorrere dal 1° marzo l'IBAN non potrà più essere omesso all'interno dei bonifici nazionali.

Diritto al rimborso

Con riferimento alle nuove disposizioni relative alle operazioni di addebito/accredito non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nel decreto approvato non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla proposta di decreto analizzata ai fini della consultazione pubblica del MEF.

Operazioni non autorizzate (assenza di mandato)

- disposizioni valide per i pagamenti eseguiti direttamente dall'ordinante (bonifici) e per quelli disposti su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (addebiti diretti);
- obbligo di notifica alla banca da parte del cliente senza indugio e comunque entro i 13 mesi successivi all'addebito, per il pagatore, o all'accredito, per il beneficiario;
- onere della prova contraria a carico del prestatore di servizi di pagamento;
- diritto del pagatore/beneficiario al rimborso immediato dell'importo dell'operazione; nel caso questa abbia comportato l'addebito di un conto, il prestatore deve riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo (es. calcolo degli interessi attivi).

Operazioni inesatte (mandati validi)

- disposizioni valide per le operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite;
- diritto al rimborso entro otto settimane dall'operazione di addebito se ricorrono due condizioni: 1. l'autorizzazione non specifica l'importo del pagamento e 2. l'importo addebitato supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi dati il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso;
- il rimborso al cliente (o il motivato rifiuto) deve avvenire ad opera del prestatore di servizi di pagamento entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta;

- facoltà di escludere il diritto al rimborso nel contratto quadro banca-cliente, se il cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla banca (e non tramite il beneficiario) e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state messe a disposizione del cliente dalla banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.

Modifica dei contratti

Le disposizioni transitorie del decreto n. 11/2010 dispongono che le banche comunichino ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 gli adeguamenti al decreto e alle relative disposizioni attuative dei contratti per la prestazione di servizi di pagamento.

Nei casi in cui l'adeguamento debba essere attuato tramite accordo tra le parti, il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto prima dell'adeguamento.

In materia di addebiti diretti (RID), il decreto garantisce la validità dei mandati oggi esistenti e prevede per le operazioni su iniziativa del creditore che, qualora il creditore migrasse all'addebito diretto SEPA (Sepa Direct Debit, SDD), dovrebbe comunicarlo (anche attraverso la propria banca) ai propri debitori per iscritto con preavviso minimo di 30 giorni dalla data di migrazione prevista. Il debitore, entro quella data, può chiedere di utilizzare il vecchio servizio (se il creditore lo prevede), o revocare l'autorizzazione alla propria banca.

Istituti di pagamento

Il decreto n. 11/2010 introduce all'interno degli intermediari finanziari non bancari una nuova categoria di soggetti abilitati a fornire - insieme a banche, IMEL, Poste, BCE e banche centrali nazionali, Stati membri e Autorità regionali o locali - i servizi di pagamento: gli istituti di pagamento, soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Le principali caratteristiche di questi nuovi soggetti giuridici, la cui disciplina è rimessa a regolamentazione secondaria da parte della Banca d'Italia, sono le seguenti:

- facoltà di offrire servizi di pagamento in parallelo all'esercizio di un'attività imprenditoriale (c.d. istituti "ibridi" es. supermercati, operatori telefonici);
- facoltà di offrire l'intera gamma di servizi di pagamento - bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento, pagamenti telefonici e telematici - o scegliere di specializzarsi in alcuni di essi: tale scelta condizionerà i requisiti patrimoniali (capitale iniziale e patrimonio di vigilanza) che saranno fissati dalla Banca d'Italia;
- facoltà di concedere crediti che siano in stretta relazione con i servizi di pagamento prestati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
- facoltà per il cliente di creare il c.d. "conto di pagamento" per gestire in via più efficiente e duratura il rapporto con l'istituto;
- obbligo di separazione patrimoniale dei fondi ricevuti dalla clientela; nel caso di soggetti ibridi, dovrà anche essere costituito un patrimonio destinato ai soli fini dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento;
- requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per gli esponenti aziendali; nel caso degli istituti ibridi, per il responsabile del patrimonio destinato.

Pertanto, per la concreta istituzione e l'avvio di questi operatori si attende la normativa di dettaglio della Banca d'Italia.

Arbitro bancario e finanziario

È possibile fare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), operativo dal 15 ottobre 2009, per risolvere in via stragiudiziale le controversie in materia di sistemi di pagamento.

Il decreto prevede che eventuali esposti di utilizzatori finali (o di loro associazioni) per presunte violazioni alla normativa siano presentati alla Banca d'Italia, la quale, in risposta al proponente, ha l'obbligo di informare circa la possibilità di adire l'ABF per controversie in questo ambito.

Parallelamente, il 1° marzo sono state pubblicate e contestualmente sono entrate in vigore le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia ([Provvedimenti BI del 15 febbraio, Suppl. Ord. 40, G.U. n. 49 del 1° marzo 2010](#)).

In particolare, le disposizioni riguardano:

- la disciplina degli istituti di pagamento, nuova categoria di intermediari finanziari introdotta dal d. lgs. n. 11/2010;
- modifica e coordinamento della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, emanata il 29 luglio 2009, al fine di estendere alle operazioni di pagamento i principi di trasparenza e gli obblighi informativi applicati alla generalità dei servizi bancari e finanziari (obbligo di adeguamento per gli intermediari entro il 30 aprile 2010).

- integrazione della regolamentazione sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), emanata il 18 giugno scorso (l'ABF è operativo da metà ottobre 2009) per estendere agli istituti di pagamento l'obbligo di aderire all'Arbitro.

TRIBUTI E CONTRIBUTI

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14/E DEL 18 MARZO 2010 – PACCHETTO IVA, CHIARIMENTI RELATIVI AL PERIODO TRANSITORIO

A causa del ritardo con cui il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento (con il D.Lgs. n. 18 dell'11 febbraio 2010, pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010) le disposizioni comunitarie che compongono il c.d. pacchetto IVA, l'Agenzia delle Entrate - anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria - con la [circolare n. 14/E del 18 marzo](#), fornisce alcuni utili chiarimenti in merito alla disciplina transitoria degli adempimenti connessi con le novità normative.

Reverse charge generalizzato

Con la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate anche in assenza delle disposizioni applicative delle direttive comunitarie e nelle more della loro formale adozione, aveva confermato l'applicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle norme di carattere generale contenute nella direttiva sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, perché sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione.

Tale chiarimento, in particolare, risulta applicabile alle disposizioni dell'art. 196 della direttiva 2008/08/CE, in base al quale il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante in Italia, è reso da un soggetto non residente.

Pertanto in relazione alle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito nello stato membro del committente, territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio generale che fa riferimento al luogo di stabilimento del destinatario della prestazione, il reverse charge trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Occorre considerare, tuttavia, che il Legislatore italiano si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 194 della direttiva n. 2008/08/CE, rendendo obbligatorio, con il nuovo testo dell'art. 17 del DPR n. 633 del 1972, l'utilizzo del meccanismo dell'inversione contabile in tutte le transazioni in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato. Tale regola vige:

- sia nel caso di cessioni di beni rilevanti in Italia, effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito,
- sia nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al principio generale che privilegia il paese di stabilimento del committente.

In quanto opzionale, tale disposizione comunitaria non presenta le caratteristiche per essere considerabile di diretta applicazione nel nostro ordinamento, anche in assenza di una norma implementativa; non trova quindi, per essa, applicazione l'interpretazione fornita nella circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate.

Occorre, però, considerare che, come noto, nonostante le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 18 del 2010 siano in vigore dal 20 febbraio, l'art. 5 del decreto stesso ne dispone l'efficacia retroattiva, stabilendone l'applicabilità alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi oggetto di reverse charge ai sensi dell'art. 194 (quindi, le prestazioni diverse da quelle c.d. B2B generiche, rilevanti in Italia), effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 19 febbraio 2010, si è generata, pertanto, una situazione di grande incertezza che la circolare in commento cerca di superare, salvaguardando, di fatto, i comportamenti tenuti dai contribuenti.

Infatti, sebbene l'Agenzia indichi che, per il periodo considerato, il comportamento corretto da tenere sarebbe stato quello di considerare i cessionari o i committenti come debitori d'imposta, anticipando le modifiche apportate all'art. 17 del decreto IVA, dal D.Lgs. n. 18 del 2010, l'Agenzia delle Entrate specifica altresì che nel caso in cui, invece, l'imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente, in applicazione

della previgente disciplina, i soggetti interessati non debbano comunque operare variazioni ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre, nella considerazione che sussistono obiettive condizioni di incertezza, in ossequio al dettato dell'art. 10, co. 3 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), l'Agenzia delle Entrate ritiene non applicabile le sanzioni in materia di non corretto assolvimento dell'imposta con il reverse charge (di cui all'art. 6, co. 9-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997), qualora l'imposta sia stata assolta, con le modalità previste dalla precedente disciplina, dal cedente non residente; resta fermo il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cessionario.

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie

Periodicità di presentazione e calcolo della soglia

In applicazione delle disposizioni previste dal nuovo art. 50, co. 6-bis del DL n. 331 del 1993, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio scorso, pubblicata nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2010, sono state stabilite le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intra-comunitarie di beni e servizi.

Il decreto stabilisce che ciascun elenco sia presentato

- con periodicità trimestrale, se i soggetti interessati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, se il soggetto obbligato non si trova nelle condizioni sopra indicate.

La circolare in esame fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo di tali soglie.

In primo luogo, l'Agenzia indica che la valutazione in merito al superamento o meno della soglia debba essere effettuata considerando distintamente l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro.

Pertanto, un contribuente potrebbe essere soggetto alla periodicità trimestrale in relazione all'elenco sulle cessioni di beni/prestazioni fornite ed a quella mensile per gli acquisti di beni/prestazioni ricevute o viceversa. Quanto alla verifica circa il superamento della soglia di 50.000 euro, occorre, invece, considerare la singola categoria di operazioni, ossia distintamente le operazioni (forniture o acquisti) relative ai beni da quelle relative ai servizi.

Il superamento della soglia di 50.000 euro nel trimestre in relazione ad una singola categoria di operazioni comporta l'obbligo di presentazione mensile dell'elenco.

Quindi, se ad esempio, un contribuente nel corso di un trimestre realizza cessioni intra-comunitarie di beni per 60.000 euro e, nello stesso periodo, fornisce prestazioni di servizi intra-comunitarie per 10.000 euro, è obbligato alla presentazione mensile dell'elenco delle cessioni/prestazioni rese.

In altri termini, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.

Con specifico riferimento ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi a prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il principio di individuazione della periodicità valido per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro mesi; per essi cioè, si stabilisce, come regola iniziale, una periodicità trimestrale.

Per questa tipologia di contribuenti, pertanto, la prima scadenza teorica cade nel corso del mese di aprile 2010; se tali contribuenti, poi superano nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 la soglia di 50.000, saranno soggetti all'obbligo di presentazione mensile dell'elenco.

Da tali indicazioni, inoltre, si dovrebbe desumere il principio che, per il calcolo del superamento della soglia di 50.000 euro in relazione ai trimestri anteriori a quello che decorre dal 1 gennaio 2010, non rilevano le prestazioni di servizi, giacché soggette alle nuove regole di territorialità, efficaci, appunto, dal 1° gennaio di quest'anno.

Contenuto degli elenchi dei servizi ricevuti

L'Agenzia precisa, con riferimento alle informazioni da inserire nell'elenco relativo alle prestazioni di servizi ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione seguita nella sua contabilità.

Tale indicazione vale sia nel caso in cui il contribuente, in relazione alla prestazione di servizio acquisita, abbia emesso autofattura, sia nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario.

Omessa presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010

Il decreto ministeriale dispone l'obbligo di presentazione degli elenchi per via telematica all'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tuttavia, come noto, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Anche in questo caso, stante la pubblicazione nella G.U. del decreto (il 5 marzo 2010) in una data posteriore rispetto al termine di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010 (20 ovvero 25 febbraio 2010) e la previsione nello stesso di efficacia retroattiva dei termini e delle modalità di presentazione, alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2010, i contribuenti hanno manifestato numerose incertezze sulle modalità per assolvere tale obbligo.

In considerazione dell'art. 3, co. 2 dello Statuto del Contribuente, secondo cui i contribuenti devono disporre di almeno 60 giorni dalla data di entrata in vigore di una norma che preveda adempimenti a loro carico, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti dispongono di 60 giorni di tempo – decorrenti dal 5 marzo 2010 – per presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010.

Fino al termine di tale periodo (4 maggio 2010), la tardiva presentazione dell'elenco di gennaio non sarà sanzionata, fermo restando che, come indicato nella circolare n.5/E del 17 febbraio 2010, gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati inviando i relativi elenchi entro il 20 luglio 2010.

AREA SINDACALE E LAVORO

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IL 2009 SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - DECRETO 17 DICEMBRE 2009

Con Decreto 17 dicembre 2009 è stato regolamentato lo sgravio per il 2009 sui premi previsti dalla contrattazione di secondo livello.

La legge n. 247/2007 ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse di un apposito Fondo (con dotazione finanziaria di 650 milioni di euro per ciascuno di detti anni), a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo a favore delle imprese stesse e dei lavoratori, sulle erogazioni di cui trattasi, fino ad un massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita. Tale sgravio contributivo:

- per i datori di lavoro, è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
- per i lavoratori, è pari ai contributi previdenziali a loro carico.

In attuazione della legge n. 247/2007 il decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha stabilito i criteri di priorità per l'accesso nel 2008 allo sgravio ed ha determinato la sua misura massima nel 3% della retribuzione.

A causa del limitato stanziamento finanziario fissato per legge (650 milioni annui) è stato attivato per il 2008 un meccanismo di "click day", che ha comportato l'esclusione dal beneficio di una notevole percentuale di aziende.

Decreto interministeriale per il 2009

Per evitare che anche per il 2009 si rendesse necessario un nuovo "click day" (considerato lo stanziamento annuo di 650 milioni) Confindustria aveva chiesto al Governo un meccanismo che assicurasse l'accesso diretto e certo al beneficio per tutti gli aventi titolo.

Il Decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2010, anche in considerazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, (che, tra l'altro, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello), ha concesso con effetto dal 1° gennaio 2009 ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti (650 milioni di euro), uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita.

Le risorse per il finanziamento sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale (in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia).

Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate il suddetto tetto può essere rideterminato per il 2009.

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo le caratteristiche dei contratti sono ovviamente le stesse di quelle fissate nel 2008.

Quindi i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

- a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- b) prevedere erogazioni:
 - 1. incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
 - 2. correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Del pari identiche allo sgravio per il 2008 sono le altre condizioni (rispetto dei trattamenti economici e normativi contrattuali e regolarità contributiva).

Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Ai fini dell'ammissione allo sgravio i datori di lavoro devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2009 per le quali si chiede lo sgravio entro il limite massimo del 2,25% e il numero dei lavoratori beneficiari;
- e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
- f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
- g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L'ammissione allo sgravio avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

Ai fini del rispetto del tetto di spesa, l'INPS – ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda in misura proporzionale alla quota eccedente il predetto limite, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

Segnaliamo infine l'avvenuta pubblicazione sul sito INPS della [circolare n. 39 del 18 marzo](#) con la quale si forniscono i primi chiarimenti sul Decreto interministeriale 17 dicembre 2009. Il testo (fatta eccezione ovviamente per la percentuale, che passa dal 3% al 2,25%) ricalca sostanzialmente le precedenti istruzioni INPS del 2008 (circolare n. 82 del 6 agosto 2008).

In particolare, vengono indicate le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2009.

Si evidenzia che la procedura INPS provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico e che con un successivo messaggio l'INPS renderà note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze (secondo lo schema allegato alla stessa circolare) nonché il termine finale di invio delle stesse.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER LE IMPRESE CHE APPLICANO IL C.C.N.L. DEL TERZIARIO

Considerato l'elevato numero di aziende associate che applicano in CCNL del terziario, riportiamo di seguito un approfondimento elaborato in Confindustria sull'assistenza sanitaria integrativa. Nell'ultimo rinnovo del contratto del Terziario, è stata inserita la seguente dichiarazione a verbale in calce all'art. 95 [1], che ha ad oggetto l'iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST):

“Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del tratta-

mento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL. Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 95 del CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall'art. 95 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare. Anche l'eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare al Fondo EST i contributi previsti dall'art. 95"

Di seguito si forniscono alcune precisazioni.

Anzitutto, va ricordato che la qualificazione effettuata dalle parti stipulanti il contratto collettivo in ordine all'art. 95, quale clausola che farebbe parte integrante del trattamento economico dovuto e, pertanto, avente "valenza normativa per tutti coloro che applicano" il contratto del terziario, ha un rilievo del tutto relativo dal punto di vista strettamente giuridico. Ed infatti, com'è noto, la qualificazione giuridica delle clausole del contratto collettivo è attività riservata esclusivamente al giudice il quale, nello svolgimento di tale attività, non è vincolato dalla qualificazione eventualmente espressa dalle parti collettive in ragione del principio "iura novit curia" (cfr. tra le altre Cass. n. 12097/2004, Cass. n. 12573/2002 e Cass. n. 10009/2003).

Né, peraltro, si può dimenticare che il Ministero del Lavoro si è già espresso in senso opposto (cfr. interpellato del 21 dicembre 2006), anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006[1] (cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008 sotto la voce "Rispetto degli accordi e contratti collettivi").

Resta che, non si può escludere il rischio che singoli lavoratori, tanto più sulla base del contenuto della nota a verbale, possano contestare l'eventuale mancata iscrizione al Fondo, lamentando un inadempimento contrattuale. Per quanto, poi, attiene all'affermazione contenuta nella dichiarazione a verbale secondo cui non sarebbe consentito di adempiere al disposto dell'art 95 del c.c.n.l. attraverso la stipula di polizze assicurative alternative a quella offerta dal Fondo EST, si osserva quanto segue.

La pretesa di "imporre" l'assolvimento di un obbligo contrattuale solo e soltanto tramite l'iscrizione ad un ente bilaterale, costituito da una ben determinata associazione di rappresentanza datoriale, comporta, secondo Confindustria, una violazione della libertà di associazione sindacale, costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., che si esplicita o nella possibilità di non aderire ad alcuna associazione di rappresentanza ovvero nella libera scelta dell'associazione cui conferire mandato.

In tal senso secondo gli uffici confederali, si ritiene legittimo il comportamento dei datori che hanno deciso o decidano di adempiere al disposto dell'art. 95 del ccnl del Terziario attraverso modalità alternative come, ad esempio, per il tramite di "Fasiopen".

[1] Tale comma prevede che: "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".